



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRANATA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO ACCETTELLA

Seduta del 17/05/2021

FATTO

1. In data 21.09.2010 il ricorrente stipulava un contratto di finanziamento da estinguere mediante cessione del quinto della pensione per un importo complessivo di euro 34.440,00, da rimborsare in n. 120 rate. A novembre 2014 parte ricorrente procedeva all'estinzione anticipata del finanziamento in corrispondenza della rata n. 48.

Con ricorso del 20.11.2020, preceduto da reclamo del 30.09.2020, parte ricorrente chiede l'equo rimborso degli oneri non maturati a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento *ex art. 125-sexies t.u.b.*, per un importo complessivo di euro 4.603,99. Chiede altresì la restituzione della penale di estinzione anticipata, in quanto illegittimamente addebitata, e il rimborso dell'importo di euro 200,00, a titolo di spese di assistenza professionale sostenute per la presentazione del ricorso.

2. L'intermediario resistente produce le controdeduzioni, affermando ed eccependo di avere restituito la somma di euro 738,34 a titolo di ratei non maturati, in sede di estinzione anticipata del contratto. Sostiene che la c.d. "sentenza Lexitor" non può determinare il superamento della distinzione tra costi *recurring* e *up-front*, in linea con quanto già statuito dalla giurisprudenza nazionale e arbitrale e confermato dagli orientamenti dell'Autorità di



Vigilanza. Rileva che la predetta pronuncia non è destinata a produrre effetti nei rapporti orizzontali e che non è invocabile dal consumatore con riferimento a rapporti già esauriti. Sostiene la non ripetibilità delle commissioni di intermediazione, «trattandosi di spese che remunerano una attività propedeutica all'erogazione dei finanziamenti da parte di un soggetto terzo». Allega, al riguardo, la fattura a comprova del pagamento effettuato in favore del mediatore. Rileva ancora la natura *up-front* e la conseguente non ripetibilità delle commissioni di attivazione «percepiti dalla Banca a copertura delle prestazioni e degli oneri relativi all'attivazione del prestito presso l'amministrazione dalla quale il cedente dipende». Sostiene di essersi uniformata al criterio del costo ammortizzato (IAS 39) per la determinazione della quota non maturata delle commissioni di gestione, e di qui di aver rimborsato a parte ricorrente l'importo di euro 738,34. L'intermediario resistente afferma inoltre l'infondatezza della richiesta di retrocessione delle spese di istruttoria, in quanto remunerative di una «mera e formale attività di pre-analisi, nell'ambito della quale la banca accerta essenzialmente l'esistenza dei requisiti minimi richiesti dalla normativa» per la concessione del finanziamento. Osserva altresì che, con riguardo alla richiesta di rimborso dei diritti di estinzione, il cliente ha estinto il rapporto di finanziamento allo scadere della rata n. 48 e, dunque, la durata residua del rapporto risulta essere superiore ad un anno. Afferma di avere, di conseguenza, addebitato la penale in coerenza con la previsione di legge, ossia entro il limite dell'1% del capitale residuo in sede di conteggio estintivo. Con riferimento alla richiesta di restituzione della quota parte non goduta del premio assicurativo per la polizza stipulata a copertura del rischio vita, rileva il difetto di legittimazione passiva della banca, riportandosi all'orientamento della giurisprudenza di merito sul punto. Dichiara di avere provveduto a trasmettere la richiesta di rimborso del premio vita non goduto alla compagnia assicurativa, la quale ha già corrisposto al cliente l'importo di euro 1.091,15. Deduce ancora di aver consegnato al cliente, prima della sottoscrizione della polizza, il "Fascicolo informativo" contenente le CGA, dalle quali si evincono le condizioni di rimborso del premio non goduto e i relativi criteri di calcolo nei casi di estinzione anticipata del finanziamento. Infine, parte resistente sostiene l'infondatezza della richiesta di rifusione delle spese di assistenza difensiva, atteso il carattere seriale della controversia.

DIRITTO

1. La controversia ha ad oggetto la questione del mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota non maturata delle commissioni corrisposte dal cliente in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento estinguibile mediante cessione del quinto della pensione, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.

Al riguardo, la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha stabilito che: «L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore».

Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019, il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

2. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *up-front*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo *«in modo differenziato rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità»*.

In mancanza di una clausola contrattuale del genere, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi *up-front* devono essere ridotti sulla base di una *«integrazione “giudiziale” secondo equità (art. 1374 c.c.)»* del contratto, precisando che *«ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie»*.

In ogni caso, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha ritenuto che *«il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up-front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi»*.

Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi territoriali hanno fatto senz'altro applicazione del criterio di riduzione dei costi *up-front* ritenuto preferibile dalla suddetta pronuncia del Collegio di coordinamento. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'ABF, questo Collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

3. Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, anche il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in quanto costo *up-front*, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa di cui si è detto, sebbene l'intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente, ovvero intermediario ex art. 106 t.u.b. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese da dall'ABF, questo Collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

Per quanto riguarda imposte e tasse si deve rilevare che, trattandosi di un adempimento imposto dalla legge e non ripetibile da parte dell'intermediario, il loro importo non è invece rimborsabile al consumatore, anche in analogia a quanto statuito nell'ultimo periodo dell'art. 125 ter, 2° comma, t.u.b.

4. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *recurring*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che non sussistesse *«alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi»*.

A partire dalla riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia di cui si è detto, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi *recurring*. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese da dall'ABF, questo Collegio territoriale ha pertanto adottato il medesimo principio di diritto a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

5. Sulla base di tali premesse si possono enunciare le seguenti massime:

- Ai sensi dell'art. 125-sexies t.u.b., il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti *recurring* del costo totale del credito, ma anche di quelle *up-front* (ivi compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse imposte e tasse).

- Sia per quanto riguarda i costi *recurring*, che per quelli *up-front*, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola



contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità.

- In mancanza di tale clausola contrattuale, i costi *up-front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi *recurring* devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*).

- La domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta quando, in applicazione dei principi di diritto che sono stati elaborati da questo Arbitro in materia di CQS, il ricorso possa essere proposto sulla base di semplici conteggi aritmetici, sempre che non si rinvenga un atteggiamento particolarmente ostile e ostruzionistico da parte dell'intermediario.

6. Nel caso di specie, l'intermediario resistente ha prodotto il fascicolo informativo contenente le condizioni generali di assicurazione. Tuttavia, queste ultime non recano alcun criterio specifico per determinare la quota retrocedibile degli oneri assicurativi, ma prevedono soltanto una trattenuta di euro 50,00, a titolo di spese amministrative. Nel calcolo della quota non maturata del premio assicurativo deve pertanto farsi applicazione del criterio residuale *pro rata temporis*, con il limite della trattenuta di euro 50,00 a titolo di «spese amministrative». L'intermediario resistente ha altresì allegato la corrispondenza intercorsa con la compagnia di assicurazioni, a comprova dell'avvenuto rimborso, da parte della stessa, dell'importo di euro 1.091,15 a titolo di premio vita non goduto.

L'intermediario ha poi prodotto il conferimento di incarico al mediatore, sottoscritto dal ricorrente in data antecedente alla stipula del contratto di finanziamento in esame. Ne consegue che, anche in considerazione di quanto statuito da questo Collegio con decisione n. 4448/2017, le commissioni di intermediazione devono essere qualificate come oneri di natura *up-front*.

7. Alla luce di tutto quanto premesso in fatto e in diritto e tenuto conto altresì delle indicazioni contenute nella decisione del Collegio di Roma n. 15609/2020 – che, prendendo in considerazione la medesima fattispecie contrattuale oggetto del presente ricorso, ha ritenuto di natura *recurring* sia le *commissioni di attivazione* che le *commissioni di gestione pratica* e di natura *up-front* le *spese di istruttoria* –, si deve concludere per l'accoglimento delle richieste del ricorrente secondo quanto riportato nella seguente tabella:

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	48
rate residue		72

TAN	▶	4,00%
-----	---	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota interessi	38,07%

n/c		restituzioni				rimborsi	tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	commissioni di attivazione (<i>recurring</i>)	€ 852,92	€ 511,75	€ 324,72	<input type="radio"/>		€ 511,75
<input type="radio"/>	commissioni di gestione (<i>recurring</i>)	€ 1.485,32	€ 891,19	€ 565,49	<input type="radio"/>	€ 738,34	€ 152,85
<input type="radio"/>	spese di istruttoria (<i>up front</i>)	€ 300,00	€ 180,00	€ 114,22	<input type="radio"/>		€ 114,22
<input type="radio"/>	costi di intermediazione (<i>up front</i>)	€ 4.305,00	€ 2.583,00	€ 1.638,99	<input type="radio"/>		€ 1.638,99
<input type="radio"/>	oneri assicurativi ...	€ 1.928,64	€ 1.157,18	€ 734,27	<input checked="" type="radio"/>	€ 1.107,18	€ 16,03
<input type="radio"/>	rimborsi senza imputazione				<input type="radio"/>		€ 0,00
tot rimborsi ancora dovuti							€ 2.433,84
interessi legali						si	



8. Parte ricorrente domanda altresì il rimborso della commissione di estinzione anticipata di euro 187,89, in quanto illegittimamente addebitata.

A tal riguardo, va richiamata la decisione del Collegio di coordinamento n. 5909 del 31.03.2020, che ha affermato il seguente principio di diritto: «*La previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.*».

Nel caso di specie, la commissione in parola non risulta applicata in conformità dell'art. 125-sexies, comma 2, t.u.b. In particolare, preso atto che la durata residua del contratto al momento dell'estinzione era superiore ad un anno e che l'importo anticipatamente rimborsato era maggiore di euro 10.000, la somma addebitata non risulta conforme al limite dell'1% «dell'importo rimborsato in anticipo» ai sensi dell'art. 125-sexies t.u.b.

Su quest'ultimo profilo, va richiamato il principio di diritto espresso dal Collegio di coordinamento nella recentissima decisione n. 11679 del 5.05.2021: «*l'espressione "importo rimborsato in anticipo", adottata nell'art. 125-sexies, comma 2, del T.U.B. al fine di determinare l'ammontare dell'indennizzo previsto dalla medesima norma, deve intendersi riferita all'importo corrisposto dal cliente/consumatore a favore dell'intermediario/mutuante per l'estinzione anticipata del finanziamento, pari al capitale residuo al netto della riduzione del costo totale del credito*». Significativa è poi la precisazione, contenuta in motivazione, secondo cui «*l'importo rimborsato in anticipo non si identific[a] con il capitale residuo al netto dei soli interessi corrispettivi, bensì con l'importo effettivamente versato dal consumatore al creditore/mutuante quale risulta dalla "riduzione del costo totale del credito", tenuto conto anche dell'esito dell'eventuale vertenza promossa dal consumatore per l'accertamento dell'esatto ammontare dei rimborsi dovuti ai sensi dell'art. 125-sexies TUB. In questo senso, per connessione logica, va intesa anche la locuzione "debito residuo" di cui all'art. 125-sexies, comma 3, lettera "d"*».

9. Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, si deve pertanto concludere nel senso che non è dovuto alcun indennizzo e la relativa richiesta di rimborso merita di essere accolta.

Nel conteggio estintivo la percentuale dell'1% è stata calcolata sul capitale residuo, pari a euro 18,789,18, senza però detrarre da quest'ultimo la quota retroceduta delle *commissioni di gestione*, pari a euro 738,34. Ne consegue che la somma effettivamente rimborsata in via anticipata dal ricorrente in virtù dell'estinzione del finanziamento deve considerarsi pari non a euro 18.789,18, bensì a euro 18.050,84, con la conseguenza che l'importo massimo dell'indennizzo non avrebbe dovuto, in sede di conteggio estintivo, eccedere l'1% di quest'ultima somma e dunque la soglia di euro 180,51.

Da quanto sopra detto si ricava la nullità della clausola contrattuale relativa all'indennizzo in esame, perché applicata in violazione della norma imperativa di cui all'art. 125-sexies t.u.b., e l'accoglimento della relativa richiesta di rimborso (per un recente precedente in termini v. Collegio di Roma, decisione n. 8414/2020).

Il ricorrente ha quindi diritto al rimborso dell'intero importo della penale pagata, pari a euro 187,89.

10. Per i motivi anzidetti, va invece respinta la domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale, peraltro non presente nel reclamo.

11. Ai sensi delle *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*, gli importi indicati nel dispositivo della



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

presente decisione sono arrotondati all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo complessivo di euro 2.622,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA